

REGOLAMENTO (CE) N. 2038/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- (2) Ai sensi del medesimo regolamento, è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.
- (3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2006 siano adottate prima che inizi l'anno contingenziale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 2171/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio ⁽²⁾, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2006.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo

servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base al medesimo metodo.

- (6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2006 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2005.
- (7) Per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, ammesso che nei contingenti rimangono quantitativi disponibili.
- (8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni di importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e possa certificare, in assenza di una disposizione specifica contraria, di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero tuttavia essere autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2007, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2006.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 371 del 18.12.2004, pag. 20.